



Lo Statuto del **CONSORZIO ITALIA**

Art. 1 - E' costituito con sede in Genova un Consorzio tra imprenditori aventi attività economiche nel settore agro alimentare, denominato: Consorzio Italia

SCOPI E FINALITA'

Art. 2. - Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha natura multiregionale/nazionale. Si propone di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e l'internazionalizzazione dei prodotti degli Associati sui mercati internazionali, nonché di migliorarne le condizioni economiche, produttive e commerciali.

In particolare, si prefigge di:

- ❖ predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli Associati e curarne la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali
- ❖ istituire dei marchi di qualità;
- ❖ curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi da ripartire tra gli Associati che ne facciano richiesta;
- ❖ acquisire commesse di lavoro da privati o Enti pubblici da ripartire tra gli associati;
- ❖ curare la vendita dei prodotti degli associati sui mercati esteri;
- ❖ provvedere agli adempimenti necessari per l'esportazione dei prodotti degli Associati;
- ❖ effettuare la ricerca dei mercati ove possa essere avviata la produzione degli Associati e curarne la pubblicità collettiva
- ❖ a seguito di specifiche richieste di associati, promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ;
- ❖ noleggiare macchine ed attrezzature atte a completare le attività delle aziende Associate;
- ❖ difendere con eventuali azioni legali gli interessi degli Associati i materia di esportazione nei confronti di terzi;
- ❖ promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera occorrente agli Associati;
- ❖ organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra gli Associati e ;
- ❖ curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento della rete commerciale delle singole Imprese associate;
- ❖ svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Art. 3. - Il Consorzio ha la durata di anni dieci, a decorrere dalla data della sua costituzione, la sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25.

MODALITA' DI ADESIONE

Art. 4. - Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono all'Ufficio di cui al successivo art. 14, mandato ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'art. 2 del presente statuto, fatta eccezione per l'acquisto e le vendite di beni per la qual cosa viene conferito l'incarico di commissione ai sensi dell'art. 1731 e seguenti del codice civile e pertanto si obbligano a:

- a) eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- b) sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio disposti dal Comitato Direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad essi i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- c) corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e di pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse degli Associati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- d) osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e di favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 5. - Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio quelle Imprese, che abbiano titolo e interesse, iscritte nell'Albo delle Imprese agro-alimentari.

Dette imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale ne debbono essere stati dichiarati falliti ancorché riabilitati, e non sono interdetti o inabilitati.

L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dall'interessato diretta al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio al momento della sua adesione;



Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale, generalità del suo legale rappresentante, attività effettivamente svolta e indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta ed inoltre dovrà confermare la dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui al 1° comma dell'art. 4.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati in Assemblea. Per motivi di urgenza la decisione può essere assunta dal Comitato Direttivo e viene sottoposta a ratifica alla prima Assemblea;

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

Art. 6. - Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete reso garante. La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio di cui al 1° comma art. 4 equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma.

Art. 7. - La esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8 - In caso di trasferimento di Azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di adesione al Consorzio.

Art. 9 - Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

STRUTTURE FINANZIARIE

Art. 10. - Il fondo consortile è costituito:

- a) da un contributo in quota fissa versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio, secondo quanto stabilito da un'Assemblea ordinaria del Consorzio
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 11. - Ogni consorziato dovrà inoltre versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal Comitato Direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso eventualmente sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 12. - Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine che ha la sua sede presso quella del Consorzio. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni associati secondo che all'operazione siano interessati uno o più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all'Ufficio. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del codice civile.

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamento Interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

ORGANI CONSORTILI

Art. 13. - Gli organi del Consorzio sono: l'Assemblea Generale dei Consorziati, il Comitato Direttivo, il Presidente.

Art. 14. - L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che siano in regola con i versamenti dovuti al Consorzio. L'Assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto e rappresenta l'universalità dei consorziati. Ogni consorziato ha diritto ad un voto ed è ammessa delega scritta.

Art. 15 - L'Assemblea elegge il proprio Presidente, i componenti del Comitato Direttivo e il Direttore Generale; emana le direttive per il suo funzionamento, per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi; approva i bilanci di previsioni e i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi argomento della vita consortile.

Art. 16. - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.



La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione.

Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto entro tre giorni dalla data della riunione da un'azienda consorziata

ART. 17. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal componente più anziano in età.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione. Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Art. 18. - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

Art. 19. - Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore Generale e da tre membri scelti fra i consorziati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni, senza limiti dei mandati.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due membri. Le riunioni sono convocate a cura del Presidente a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora del giorno e del luogo della riunione. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presentii.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, ad esclusione di quelli demandati dalle norme e dal presente Statuto all'Assemblea, Tra questi la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'Ufficio, l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la predisposizione delle modifiche del presente contratto da sottoporre all'Assemblea straordinaria, la predisposizione del Regolamento Interno da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione,

Art. 20 - Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, che ne determina l'eventuale compenso, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuito il compito di

- 1) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
- 2) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto,
- 3) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- 4) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- 5) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- 6) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.
- 7) Previa autorizzazione del Comitato Direttivo, può delegare alcune sue funzioni al Direttore Generale del Consorzio. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.
- 8) La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 21. - L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, sono affidate al Direttore Generale, nominato dall'Assemblea, che ne determina il compenso, le attribuzioni ed i poteri.

Art. 22. - Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui stati ottenuti. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

il Comitato Direttivo predispone annualmente un bilancio di previsione che individua l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico finanziari da ciò derivanti.



NORME FINALI

Art. 23. - Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati. Allo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali a favore delle forme associazionistiche, il Consorzio si vincola di comunicare alla Giunta Regionale ogni modifica al contratto consortile deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 24. - Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale competente del territorio. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

Art. 25. - Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Fra l'altro il regolamento dovrà:

- 1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi acquisiti curati dal Consorzio;
- 2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al Consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14;
- 3) fissare la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art. 15;
- 4) regolare le modalità dei contratti di cui alla lettera c) dell'art. 4;
- 5) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
- 6) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
- 7) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
- 8) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.
- 9)

Art. 26. - In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni, sarà devoluto nei modi che saranno indicati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consigliare. Le eventuali passività saranno sopportate da tutti i consorziati in ragione della propria quota di partecipazione.

Art. 27 - Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.

